



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV** **COMUNICATO UFFICIALE N° 93 – 04 APRILE 2022**

Riunione del 28 marzo 2022

### **57.21.22 – 58.21.22 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

**P. A.**

**P. L.**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico degli atleti:

*P. A., per aver ingiustificatamente mancato di ottemperare all'invito rivoltagli dall'ASD Geda Volley Trani, con racc. a/r del 23.08.2021, di sottoporsi alla visita medico sportiva agonistica per la stagione sportiva 2021/2022, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16, Statuto FIPAV; art. 19, RAT FIPAV, artt. 1 e 74, Reg. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav;*

*P. L. per essersi rifiutato di sottoporsi alla visita medica volta all'ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica relativo alla stagione sportiva 2021/2022, nonostante il formale invito ricevuto dalla ASD Gela Volley Trani, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.*

oooooooooooooooooooo



Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava gli atleti A. P. – L. P. per l'udienza del 28 marzo 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza comparivano il procuratore federale Avv. G. Guarnaschelli, nonché l'Avv. M. Magistro per entrambi gli incolpati.

In limine litis, con la piena adesione delle parti, il Tribunale disponeva la riunione dei due procedimenti.

Il procuratore federale illustrava i deferimenti e concludeva per l'accertamento della responsabilità degli atleti e per l'irrogazione a ciascuno di essi della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre. L'Avv. Magistro si riportava alle memorie difensive depositate – ed in particolare alle eccezioni ivi formulate - e concludeva pertanto per la declaratoria di estinzione dei procedimenti per il decorso del termine ex art. 34 co. 1 R.G. e/o per la violazione del principio del *ne bis in idem*; nel merito per il non luogo a procedere ed in via ancor più gradata per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 21 dicembre 2021, trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio ASD Geda Volley Trani alla Procura Federale, con il quale si denunciava il comportamento dell'atleta P. A., reo di non aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo del certificato; analogo esposto veniva inviato in pari data e con le medesime modalità anche con riferimento alla condotta dell'atleta P. L.

Acquisita la prova dell'avvenuta convocazione degli atleti per l'espletamento delle visite e stante il denunciato rifiuto degli stessi di sottoporsi a visita, la Procura ravvisava nella descritta condotta la palese violazione della normativa. Entrambi gli atleti facevano pervenire una memoria difensiva con il patrocinio dell'Avv. M. Magistro, con la quale si formulavano eccezioni di rito e di merito ritenute infondate e non scriminanti dalla Procura che, pertanto, formalizzava il deferimento di entrambi gli atleti dinanzi questo Tribunale.

\* \* \* \* \*



Preliminarmente all'esame del merito della fattispecie, il Tribunale rileva l'infondatezza delle eccezioni sollevate in rito dalla difesa degli incolpati.

Quanto alla presunta violazione del termine dettato dall'art. 34 co. 1 del R.G., detta norma sancisce che "*entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento il Presidente del Collegio fissa l'udienza di discussione...*". Nel caso che ci occupa, la segreteria del Tribunale ha ricevuto il deferimento in data 08 febbraio 2022 ed ha fissato la data di udienza con provvedimento dell'11 febbraio 2022; dunque nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 34 R.G. anche laddove si volesse far riferimento alla data in cui il deferimento è pervenuto ai deferiti.

Il termine in esame, infatti, oltre ad avere natura meramente ordinatoria e non perentoria, onera il Tribunale di provvedere alla fissazione dell'udienza di discussione entro 10 giorni, a prescindere dalla successiva comunicazione da inoltrare ai diretti interessati. L'eccezione pertanto deve essere disattesa.

Sempre in via pregiudiziale, la difesa degli incolpati eccepisce l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione disciplinare per la presunta violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto gli incolpati sarebbero già stati deferiti dinanzi questo Tribunale per non aver risposto alla convocazione di ripresa degli allenamenti in vista della stagione 2021/2022.

Anche tale eccezione però non appare fondata e condivisibile, laddove le condotte contestate agli atleti incolpati, nei due diversi procedimenti, risultano sostanzialmente differenti ed integrano violazioni riferibili a norme aventi finalità convergenti ma ben distinte tra di loro. Dunque nessuna violazione del principio del *ne bis in idem* e piena legittimità dell'azione esercitata dalla Procura.

Venendo ora al merito delle fattispecie, ritiene il Tribunale che non vi siano dubbi sulla sussistenza della condotta ascritta agli atleti incolpati i quali, al netto dei rilievi che non possono assurgere a scriminanti nel procedimento disciplinare e che possono tutt'al più rilevare ad altri fini, di fatto non hanno adempiuto a quanto richiesto loro dal sodalizio di appartenenza e ciò hanno fatto con piena consapevolezza, come desumibile dall'essersi successivamente sottoposti a visita medica per l'idoneità alla pratica della pallacanestro. La circostanza poi che al momento della richiesta entrambi gli atleti fossero ancora coperti dal precedente certificato di idoneità, L. P. fino 15.10.2021 e A. P. fino al 29.09.2021 non



può assurgere a scriminante, legittimando tutt'al più la richiesta di slittamento della visita e non certo il rifiuto di adempiere.

Per altri versi, attesa la giovane età degli atleti, ritiene il Tribunale che la circostanza della vigenza del precedente certificato possa aver ingenerato in loro la convinzione di non esser tenuti a sottoporsi a visita alla data indicata dal sodalizio, proprio perché ancora coperti dalla precedente certificazione di idoneità.

Riconosciuta tale circostanza attenuante, il Tribunale delibera di irrogare ad entrambi gli atleti le sanzioni di cui al dispositivo

### **PQM**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a ciascuno degli atleti A. P. e L. P. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due).

Roma, 30 marzo 2022

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 aprile 2022